

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2934

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOVA, LAFORGIA, TANTALO, DE MARZI FERNANDO, DEL CASTILLO, SGARLATA, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, MERENDA, AMATUCCI, BONTADE MARGHERITA, VALIANTE, GREGGI, DALL'ARMELLINA

Presentata il 19 gennaio 1966

Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché il legislatore istituì, nel 1940, la carriera di concetto per i postelegrafonici (allora gruppo *B* - I categoria - personale direttivo), l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, al fine di stabilire le attribuzioni della carriera stessa, emanò i decreti ministeriali del 20 agosto 1940, n. 1812, e del 4 aprile 1942, n. 279.

Particolarmente nel primo di questi decreti l'Amministrazione, per ogni singolo grado, elencò le varie funzioni del personale di concetto, ed in considerazione della propria autonomia e dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera, attribuì agli ex gradi 6° e 7° le funzioni di dirigenza delle divisioni e sezioni contabili e di Ragioneria centrale.

Quando, poi, l'Amministrazione delle poste, al pari delle altre, per il conseguito sviluppo tecnico e industriale, sentì la necessità di provvedere all'aggiornamento dello stato giuridico del personale, questa Assemblea approvò la legge 28 febbraio 1958, n. 119, il cui

articolo 33 sanzionò le attribuzioni sopra enunciate.

Purtroppo, questo articolo che, nel pensiero del legislatore, avrebbe dovuto fissare principi chiari ed inequivocabili per la determinazione delle funzioni della carriera di concetto, secondo i diversi ruoli e qualifiche in cui la medesima si articola, è stato invece formulato in maniera vaga, imprecisa, confusa ed incompleta sì da rendere praticamente impossibile all'Amministrazione postelegrafonica di stabilire le funzioni del personale interessato.

Difatti, mentre le funzioni di dirigenza sono state menzionate, sia pure solo in parte e genericamente, per gli impiegati della tabella *F* (direttori di ragioneria) di cui all'allegato 1 alla menzionata legge 119 e con soddisfacente precisazione per gli impiegati delle tabelle *D* ed *E* all'allegato 2° (amministrativi e tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), non sono state menzionate, invece, per i segretari, i periti industriali ed

i geometri dell'Amministrazione postelegrafonica come se costoro, in possesso dello stesso titolo di studio e sostenuto lo stesso esame di concorso, non svolgessero già da tempo anche funzioni di dirigenza e, per quanto concerne i tecnici in particolare, altamente qualificate dal punto di vista professionale.

Onorevoli colleghi! L'articolo 2 della legge delega del 20 dicembre 1954, n. 1181, dice, tra l'altro: « che a ciascun grado o qualifica corrispondano diverse funzioni o responsabilità ».

Pertanto, dalle considerazioni fatte emerge evidente come gli imperativi del sopra citato articolo 2 non siano stati realizzati né parimenti siano state codificate le funzioni di cui ai summenzionati decreti ministeriali. così

come avrebbe voluto lo stesso articolo 2 a mente del quale la norma in discorso « avrebbe dovuto garantire agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

Per questi motivi, onorevoli colleghi, allo scopo di eliminare la riscontrata carenza di chiarezza, precisione e coerenza nella norma giuridica in questione, e di rendere la indispensabile serenità di lavoro ai 4.765 funzionari postelegrafonici interessati, vi preghiamo di voler approvare l'articolo unico previsto dalla presente proposta, tanto più che esso non comporta onere alcuno per il bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori ed ispettori di ragioneria, dei segretari, dei geometri e dei periti industriali*).

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato 1 alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di divisioni e sezioni contabili e di ragioneria presso l'Amministrazione centrale e periferica; dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti, nonché di collaborazione amministrativa e contabile.

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *G* dell'allegato 1, svolgono funzioni che comportano titolarità delle segreterie nell'Amministrazione centrale e periferica; dirigenza ed aiuto nella dirigenza, gestione e controllo negli uffici e reparti, nonché collaborazione amministrativa e contabile connessa ai servizi postali e telegrafici.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato 1, con la qualifica non inferiore a primo perito e primo geometra, svolgono funzioni previste dalle leggi sull'esercizio della professione di perito e di geometra, nonché funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti tecnici; dirigenza, gestione e controllo di uffici a carattere prevalentemente tecnico; direzione dei lavori, collaudi ed incarichi di ispezione tecnica. Il restante personale delle stesse tabelle svolge funzioni di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti tecnici, nonché funzioni di collaborazione tecnica, ivi compresi collaudi e perizie nei limiti stabiliti dalle leggi professionali.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato 2, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono, altresì, funzioni di contabile e tecnico connesse con i servizi telefonici ».